

Spettabile
**Consiglio di Amministrazione della
GALASSIA S.C.R.L.**
Via Bragadino 6
20144 MILANO

Domanda di ammissione a socio effettivo GALASSIA NETWORK Scarl

Io sottoscritto:

Cognome	Nome		
Data di nascita	Luogo		
Via/Piazza		Nr civico	
Città	CAP	Provincia	
Telefono	Fax	Cellulare	
RUI	e-mail		

In proprio ovvero Legale rappresentante (1) di

Ragione sociale			
Via/Piazza		Nr civico	
Città	CAP	Provincia	
Telefono	Fax	Cellulare	
RUI	e-mail		
Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa		RUI	
Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa		RUI	

di cittadinanza italiana, presento istanza – ai sensi dell'Art. 7 dello statuto sociale - al fine di essere ammesso quale socio di codesta cooperativa dichiarandomi disponibile a sottoscrivere n° 10 (dieci) quote da €. 300,00 (trecento) per un totale complessivo di € 3.000,00 (tremila euro) suddivise come segue:

€900,00 (tre quote) versate in unica soluzione entro 10 giorni dalla ricezione della conferma di ammissione a Socio con bonifico bancario intestato a Galassia S.c.r.l . Via Bragadino 6 20144 MILANO sul conto corrente Banca Passadore Filiale di Parma IBAN IT 11 C 03332 12700 000002115001

€2.100,00 (le rimanenti 7 quote sottoscritte) in 7 rate mensili da trecento euro cadauna, da saldare mediante bonifico bancario alle coordinate sopra indicate a partire dal mese successivo a quello della delibera di ammissione.

Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed il regolamento della Vostra Società e di attenermi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali anche in merito al pagamento del canone annuale obbligatorio.

Dichiaro altresì di accettare la clausola arbitrare contenuta negli artt. 48 e seguenti dello stesso Statuto.

Data	Firma	
------	-------	--

IMIPORTANTE

Si allega:

- fotocopia documento di identità (carta identità, passaporto);
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia certificato di attribuzione numero di partita I.V.A.;
- visura camerale recente, comunque non inferiore ad un mese;
- iscrizione RUI (della Società e di tutti i delegati all'attività assicurativa)
- altri documenti o certificati a comprova dei requisiti richiesti
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziario
- nota con esperienze professionali, descrizione del portafoglio e motivazione della richiesta di adesione (curriculum vitae)
- certificato penale del casellario giudiziale
- certificato carichi pendenti
- autocertificazione per la formazione degli ultimi 3 anni più l'anno corrente (vedi facsimile allegato)
- indicazione dell'intestazione delle quote (persona fisica o giuridica)
- indicazione del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa di Galassia (con indicazione del C.F. e iscrizione RUI)
- fidejussione – adesione alla convenzione Helvetia
- dichiarazione (anticipata via mail/fax e spedita con raccomandata AR) per l'aliquota ritenuta d'acconto

(1) Il Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa è solo una persona fisica e può essere più d'uno per ciascuno società agente.

Per S.n.c. e S.a.s. occorre allegare una dichiarazione di nomina firmata da tutti i soci (esempio: i signori.....soci della ASSI&CURA S.n.c. deliberano di nominare loro rappresentante nei confronti di Galassia S.c.a.r.l. il Sig._____)

Per S.r.l. e S.p.a. occorre verbale di assemblea che delibera la nomina del delegato a rappresentarla.

(2) All'accoglimento della domanda ed al contemporaneo versamento totale delle quote, il Socio dovrà aderire alla convenzione Helvetia, per l'importo di € 10.000,00= al costo di € 100,00.
Resta inteso che sino alla presentazione della suddetta garanzia il Socio potrà operare con un fido di € 3.000,00= (corrispondente all'importo delle quote sottoscritte).

La domanda deve essere leggibile, si prega quindi compilarla possibilmente a macchina o in stampatello.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Sede Legale: Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Italia
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro della Imprese di Milano.
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp.Autor.all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Attig. del
26/11/1984 pubbl. sui suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984
Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

helvetia 

AGENZIA

COD

RAMO

N° POLIZZA

POLIZZA FIDEIUSSORIA

PREMESSO

CONTRAENTE :
BENEFICIARIO :
CAUZIONE A :

CIO' PREMESSO

la sottoscritta Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, domiciliata in 20139 Milano Via G.B. Cassinis 21, (in seguito denominata Società), iscritta nel registro delle imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476, Iscr. Albo imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031, autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) e di Interesse Collettivo con provvedimento N. 757 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997 come previsto dall'art. 9 del D.L.vo 17/03/95 n. 174, ad esercitare le assicurazioni del ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982 n. 348 e successive modificazioni ed integrazioni, con la presente polizza, alle Condizioni Generali che seguono, si costituisce

FIDEIUSSORE

del Contraente, fino alla concorrenza di Euro x.= per quanto risultasse dovuto dal Contraente medesimo per capitali, interessi e spese in conseguenza di fatti od omissioni a lui imputabili, come specificato in premessa alla voce "CAUZIONE PER".

La presente polizza ha la durata di anni 1 mesi- giorni - dal X al X

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata inviata all'altra parte ed al Beneficiario almeno tre mesi prima della scadenza, essa è tacitamente rinnovata per un altro anno e così successivamente.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza ha durata da x al x salvo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Importo garanzia €0,00.=

N^CONTROLLO

Premio alla firma fino al	Premio Netto	Autentica	Premio Imponibile	Imposte	Totale
Eventuali supplementi ANNUALI dal	Premio Netto	Autentica	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Il pagamento dell'importo di €0,00.=

dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto,

L'Agente

oggi in

Emessa a Milano, il

Il Contraente

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA - La garanzia prestata con la presente polizza si riferisce ai fatti od omissioni imputabili al Contraente avvenuti entro il periodo di durata della polizza stessa per quanto dovuto dal

Contraente a risarcimento dei danni causati dai detti fatti od omissioni.

La Società rimane impegnata fino a quando il Beneficiario non liberi la cauzione in uno dei modi previsti dall'art. 4, ma comunque non oltre un anno dalla scadenza dell'ultimo periodo di durata.

ART. 2 TACITA PROROGA

La presente polizza si intenderà tacitamente prorogata, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti notificata alle altre due con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza

ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso minor durata della garanzia esso rimane integralmente acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e in ogni modo fino a quando la garanzia non sarà liberata dal Beneficiario, il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e nella periodicità indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Qualora ai sensi del secondo comma dell'art. 1, la Società rimanga impegnata oltre la scadenza dell'ultimo periodo di durata della polizza, il Contraente sarà tenuto, fino a quando non comprovi l'avvenuta liberazione in uno dei modi di cui al successivo art. 3, al pagamento in via anticipata di supplementi di premio.

Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

ART. 4 - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO - Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società.

- l'originale della polizza restituitogli dal Beneficiario con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza verrà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento motivata e documentata del Beneficiario, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

L'importo verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

ART. 6 - RIVALSA - SURROGAZIONE - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 7 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno, nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;
- c) soccombenza del Contraente nel primo grado in una causa di danni intentata da un cliente per un importo non integralmente coperto da polizza di responsabilità civile;
- d) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio), recesso dell'assicuratore per sinistro, ecc.) della polizza di responsabilità civile di cui al punto c).

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

La mancata costituzione del detto pegno non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito.

ART. 9 - IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - FORO COMPETENTE - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

ART. 11 - NORME REGOLATRICI - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge in materia di fideiussione alle quali le parti integralmente si riportano.

CONTRAENTE

BENEFICIARIO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni
SA Rappresentanza Generale e Direzione per
l'Italia



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente la clausola di rinnovazione tacita della polizza di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno tre mesi e le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- ART.6 (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 C.C.).
- ART.8 (Obbligo da parte del Contraente di sollevare la Società dall'impegno di garanzia o di costituire in pegno contanti o titoli).
- ART.10 (Foro Competente).

IL CONTRAENTE